



Prot. n. (si veda segnatura).

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO**

il comma 332 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2014 n.190 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico e possono invece attribuire i fondi del MOF destinati alla sostituzione dei colleghi assenti anche per il personale con profilo di Collaboratore Scolastico;

**VISTA**

la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

**VISTA**

la nota USR ER - UFF.3 prot. N. 12523 dell'1.10.2015;

**VISTA**

la nota ministeriale DGPER n. 157048 del 9 luglio 2025 che conferma tale divieto, richiamando altresì la nota dipartimentale n. 2116 del 2015, la quale specifica che "il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera istituzione scolastica, con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili, determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito";

**CONSIDERATO**

che presso il plesso di scuola primaria "Roberto Mazzetti" di Loiano (BO), è attualmente assente n. 1 collaboratore scolastico e complessivamente nell'istituto sono assenti n. 3 collaboratori scolastici;

**VISTO**

il piano di assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai Plessi e ai Reparti, così come redatto per l'a.s. 2025/2026;

**VISTO**

che l'organico di fatto del personale con profilo di Collaboratore Scolastico è definito, per l'anno scolastico 2025/2026, in 17 unità;

**VERIFICATA**

stante le premesse, l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire anche un solo collaboratore scolastico assente, dovendo comunque garantire la copertura delle medesime esigenze negli altri Plessi dell'istituto;

**CONSIDERATO**

che, tra le mansioni dei collaboratori scolastici vi è anche la sorveglianza e vigilanza sugli alunni nonché la necessaria assistenza agli studenti disabili (CCNL 2006/09 - Tabella A dei profili ATA, area A);

**CONSIDERATA**

l'impossibilità di garantire l'apertura e la vigilanza degli spazi scolastici in condizioni di sicurezza; l'adeguata sorveglianza durante le pause didattiche e i momenti di ingresso e uscita; la pulizia e la salubrità degli ambienti scolastici;

BOIC88400V - A9E6101 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003777 - 28/11/2025 - VII.1 - I



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO LOIANO – MONGHIDORO**

Via Michele dei Ramazzotti n. 24 – 40063 Monghidoro (BO)  
Tel. 051.6555547 Codice Ministeriale BOIC88400V  
Codice Fiscale 91378920374 Codice UNIVOCO UFM9PS  
e-mail: [BOIC88400V@istruzione.it](mailto:BOIC88400V@istruzione.it) pec: [BOIC88400V@pec.istruzione.it](mailto:BOIC88400V@pec.istruzione.it)



- CONSIDERATO** che, per le ragioni di cui sopra, la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la necessaria assistenza agli studenti diversamente abili;
- VERIFICATA** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;
- VERIFICATA** l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;
- CONSIDERATO** l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
- RITENUTO** che sussistono le condizioni di urgenza e necessità obiettive, improrogabili e non diversamente rimediabili, tali da richiedere il superamento del divieto di conferimento di supplenze brevi e la presa di servizio immediata;

**DECRETA**

di provvedere, in deroga alle previsioni del comma 332 della L. 190/2014, alla sostituzione del collaboratore scolastico assente e di individuare e conferire con urgenza n. 1 incarico di supplenza breve e saltuaria dal 01.12.25 al 01.12.25 presso il plesso di scuola primaria "Roberto Mazzetti" di Loiano (BO), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e la sicurezza degli alunni;

**DISPONE**

la pubblicazione del presente decreto all'Albo dell'Istituto.

Monghidoro, 28 novembre 2025

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Iolanda Cavaliere  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art.3. c. 2 D.Lgs n. 39/93